

## Tabelle dei tassi alcolemici

Dal 23/09/2008 entra in vigore il nuovo decreto che obbliga i locali ad esporre le tabelle informative sull'assunzione di alcool. Le tabelle con le indicazioni sui tassi alcolemici sono uno strumento informativo importante, ma non esiste obbligo di esposizione a carico di tutti i pubblici esercizi. La norma prevede che sia obbligatoria l'affissione delle tabelle solo e soltanto nei locali in cui oltre alla somministrazione di bevande alcoliche si svolge attività di intrattenimento. Nella parte sottostante, gli esercizi di categoria "C" sono gli unici a dover esporre le tabelle. Per le altre attività, che non fanno intrattenimento, non esiste alcun obbligo.

### I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono distinti in quattro tipologie

(Dati Validi Per il Comune di Lecce)

- **Tipologia "A"**: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- **Tipologia "B"**: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- **Tipologia "C"**: esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili. Per questa tipologia l'attività congiunta di trattenimento e svago deve essere prevalente rispetto a quella di somministrazione. Il principio della "prevalenza" è determinato dal rapporto fra superficie destinata all'attività principale di trattenimento e svago e superficie destinata alla somministrazione, che non può essere superiore al 25% di quella totale. Non costituisce attività di trattenimento, svago o spettacolo la semplice musica d'ascolto, di accompagnamento o compagnia;
- **Tipologia "D"**: esercizi di cui alla Tipologia "B", nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

## DECRETO 30 luglio 2008

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Visto il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160;

Visto in particolare l'art. 6, commi 2 e 4, del sopra citato decreto-legge, nel quale si prevede che il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i contenuti delle tabelle, da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, le quali riproducono la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata nonché le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

Preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione costituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria

con decreto dirigenziale 19 ottobre 2007;

Preso atto delle considerazioni della Commissione circa l'impossibilita' di stabilire a priori la precisa quantita' di bevanda che produce un determinato tasso alcolemico, ancor piu' sulla base del solo peso corporeo del soggetto assunto, prescindendo da altre importanti variabili quali ad esempio il sesso, l'eta', l'eventuale stato di digiuno, il contingente stato fisico del sog-getto, l'eventuale contemporanea assunzione di altre sostanze;

Preso atto che la Commissione ha ribadito che il tasso alcolemico e' funzione delle specifiche caratteristiche di reazione di ciascun individuo e che, pertanto, indicare un valore puntuale di tasso alcolemico in corrispondenza di determinate quantita' di alcol assunte, anche tenendo conto di alcune delle variabili sopra indicate, puo' non essere adeguato ai fini dell'orientamento per una guida sicura;

Preso atto della necessita', rilevata dalla Commissione, di inserire tra i contenuti delle tabelle anche adeguate istruzioni per una corretta lettura ed utilizzo delle stesse da parte del cittadino;

Ritenuto opportuno che nella tabella relativa ai sintomi correlati ai diversi livelli di alcolemia siano inserite informazioni relative alla concentrazione alcolemica pari a «0», onde sottolineare adeguatamente che anche un'alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3 grammi per litro) puo' avere effetti concreti sulla guida, in particolare per alcuni soggetti;

Ritenuto altresì che i contenuti proposti dalla Commissione sono adeguati a rendere le previste tabelle strumenti di semplice e sicuro orientamento del cittadino;

Considerato che l'utilizzo delle tabelle di cui trattasi riveste grande importanza per la prevenzione dei danni alcolcorrelati e in particolare degli incidenti stradali nonche' al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione;

Decreta:

#### **Art. 1.**

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono approvati i contenuti di cui agli allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto.

2. I contenuti di cui agli allegati 1 e 2 sono integralmente riprodotti nelle tabelle di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali nello stesso indicati, per le finalita' ivi previste.

3. Nell'allegato 3 sono riportate ulteriori indicazioni di riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.

#### **Art. 2.**

1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 si adeguano alle disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 luglio 2008

Il Ministro: Sacconi

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla  
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110

## Allegato n. 1

### TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)

#### LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO

Concentrazione di alcol nel sangue (g/L)	Sensazioni più frequenti (*)	Effetti progressivi e abilità compromesse (*)
0	Nessuna	Nessuna
0.1-0.2	Iniziale sensazione di ebbrezza. Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo.	Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo. Iniziale riduzione del coordinamento motorio. Iniziale riduzione della visione laterale. Nausea.
0.3-0.4	Sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio.	Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo. Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi. Riduzione della visione laterale. Vomito.
<b>0.5 g/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA</b>		
0.5-0.8	Cambiamenti dell'umore. Nausea, sonnolenza. Stato di eccitazione emotiva.	Riduzione della capacità di giudizio. Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale. Riflessi alterati. Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi. Vomito.

0.9-1.5	Alterazione dell'umore. Rabbia. Tristezza. Confusione mentale, disorientamento.	Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo. Comportamenti socialmente inadeguati. Linguaggio mal articolato. Alterazione dell'equilibrio. Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni. Vomito.
1.6-3.0	Stordimento. Aggressività. Stato depressivo. Apatia. Letargia.	Compromissione grave dello stato psicofisico. Comportamenti aggressivi e violenti. Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare. Stato di inerzia generale. Ipotermia. Vomito.
3.1- 4.0	Stato di incoscienza.	Allucinazioni. Cessazione dei riflessi. Incontinenza. Vomito. Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito.
Oltre 4	Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento. Sensazione di morire.	Battito cardiaco rallentato. Fame d'aria. Coma. Morte per arresto respiratorio.

Fonte: riadattato dal testo dell'Advisory Committee and NIAAA scientists, 2003

(\*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.

## Quando il tasso supera il limite legale

Tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro

(Art. 6, Dl 117/07, conv. con modificazioni, dall'art. 1 della legge 160/07) - Allegato 2 al Dm 30 luglio 2008.

**La tabella contiene i livelli teorici di alcolemia raggiungibili dopo l'assunzione di una unità alcolica**

Unità alcolica di riferimento (in cc) (Bicchieri, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali)

Birra	330 cc	Superalcolici	40 cc
Vino	125 cc	Champagne/spumante	100 cc
Vini liquorosi-aperitivi	80 cc	Ready to drink	150 cc
Digestivi	40 cc	Mix	Sommare i componenti

I valori di alcolemia, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all'essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono a una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti

Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata

Donne (stomaco pieno)								Uomini (stomaco pieno)							
Bevanda	Gradaz. alcolica (vol. %)	Peso corporeo (kg)						Bevanda	Gradaz. alcolica (vol. %)	Peso corporeo (kg)					
		45	55	60	65	75	80			55	65	70	75	80	90
		Livelli teorici di alcolemia								Livelli teorici di alcolemia					
Birra analcolica	0,5	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	Birra analcolica	0,5	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Birra leggera	3,5	0,23	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	Birra leggera	3,5	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09
Birra normale	5	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18	Birra normale	5	0,20	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12
Birra speciale	8	0,52	0,42	0,39	0,36	0,31	0,29	Birra speciale	8	0,33	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20
Birra doppio malto	10	0,65	0,53	0,48	0,45	0,39	0,36	Birra doppio malto	10	0,41	0,34	0,32	0,30	0,28	0,25
Vino	12	0,29	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17	Vino	12	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11
Vini liquorosi-aperitivi	18	0,28	0,23	0,21	0,20	0,17	0,16	Vini liquorosi-aperitivi	18	0,18	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
Digestivi	25	0,20	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11	Digestivi	25	0,12	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08
Digestivi	30	0,24	0,19	0,18	0,16	0,14	0,13	Digestivi	30	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
Superalcolici	35	0,27	0,22	0,21	0,19	0,16	0,15	Superalcolici	35	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
Superalcolici	45	0,35	0,29	0,26	0,24	0,21	0,20	Superalcolici	45	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14
Superalcolici	60	0,47	0,38	0,35	0,33	0,28	0,26	Superalcolici	60	0,30	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18
Champagne/spumante	11	0,22	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	Champagne/spumante	11	0,14	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08
Ready to drink	2,8	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	Ready to drink	2,8	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Ready to drink	5	0,15	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	Ready to drink	5	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06

Fonte: decreto 30 luglio 2008 (allegato 2), nella «Gazzetta Ufficiale» 210 dell'8 settembre 2008 (le tabelle sulle bevande a stomaco vuoto non vengono riportate)